



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
Direzione Generale

Protocollo e data in intestazione

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO il D.L.vo n.297/1994 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.P.R. n.487/1994 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.L.vo n.165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la legge n.107 del 13.7.2015;
- VISTO Il D.P.R. n. 19 del 14.2.2016 riguardante le nuove classi di concorso;
- VISTO il decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n.106 del 23.2.2016 con il quale è stato indetto il concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado;
- VISTO l'allegato 1 al precitato decreto recante il numero e la tipologia dei posti messi a concorso nella Regione Puglia;
- VISTO il D.M. n. 93 del 23/2/2016 riguardante la costituzione degli Ambiti disciplinari;
- VISTO il D.M. n.94 del 23/2/2016 riguardante le disposizioni relative alla valutazione dei titoli valutabili nei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente;
- VISTO il D.M. n. 95 del 23/2/2016 riguardante le prove ed i programmi di esame dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente;
- VISTO Il D.M. n. 96 del 23.2.2016 riguardante i requisiti dei componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente;
- VISTO Il D.M. n. 97 del 23.2.2016 riguardante la formazione delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami finalizzati al reclutamento del personale docente;
- VISTO in particolare l'art.9 del citato D.D.G. n.106/2016 che al comma 1 prevede che i candidati siano inseriti nella graduatoria di merito definitiva " nel limite massimo dei posti messi a bando per ciascuna procedura concorsuale maggiorati del 10% ai sensi dell'art.400, comma 15, del Testo Unico come modificato dall'articolo 1, comma 113, lettera g, della Legge " ed al comma 3 stabilisce che " per le classi di concorso per le quali è disposta l'aggregazione territoriale delle procedure sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione";
- VISTO il proprio decreto con il quale è stata costituita la Commissione Giudicatrice per la procedura concorsuale indetta con il già citato D.D.G. n.106/2016 relativa all'Ambito disciplinare AD02
- Classi di concorso A048 – Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado e A049 – Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di primo



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
Direzione Generale

- VISTI grado - ed i successivi decreti di rettifica e di integrazione;
gli atti di valutazione delle prove e dei titoli predisposti dalla Commissione Giudicatrice su indicata;
- VISTA la graduatoria di merito compilata ai sensi dell'art.9, comma 1, del D.D.G. n.106/2016 dalla suddetta Commissione Giudicatrice per la procedura concorsuale relativa all'Ambito disciplinare AD02 - Classi di concorso A048 – Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado e A049 – Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di primo grado -;
- VISTO il decreto prot.n. 913 del 19 gennaio 2017 con il quale è stata approvata la nuova graduatoria generale definitiva di merito relativa al concorso indetto con D.D.G. 106 del 23/2/2016 in ordine all'Ambito disciplinare AD02 nonché i successivi decreti di integrazione e di rettifica della graduatoria stessa;
- VISTO l'art. 5 del D.P.R. n.487 del 9 maggio 1994 e successive modificazioni ed integrazioni relativo alle categorie riservatarie ed ai titoli di preferenza spettanti ai candidati;
- VISTA la legge n.68 del 12.3.1999;
- VISTO il decreto di rettifica prot.n. 14918 del 6.6.2019 con il quale, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato - in sede giurisdizionale -, sezione sesta, di Roma n.7218 del 22.11.2018 che ha annullato la sentenza del TAR Lazio, sezione terza bis, di Roma n. 10890 del 10 ottobre 2017 con rimessione della causa al primo giudice, i candidati DADAMO Pierluigi, nato il 19.8.1968 e LONGOBARDI Francesco, nato il 25.9.1960 sono stati inseriti con riserva nella graduatoria in questione con i conseguenziali provvedimenti;
- CONSIDERATO che i ricorrenti suindicati hanno prodotto, come riportato nel suindicato decreto di rettifica, ricorso al TAR Lazio, sezione terza bis, di Roma in riassunzione ex art.105 del codice di procedura civile;
- VISTE le note del 21 e 24 giugno 2019 con le quali i candidati LONGOBARDI Francesco e DADAMO Pierluigi hanno trasmesso la sentenza n. 8035 del 18.6.2019, pubblicata il 20.6.2019 con la quale il TAR Lazio, sezione terza bis, di Roma ha accolto il ricorso prodotto dagli stessi in riassunzione ex art.105 del codice di procedura civile, nonchè hanno richiesto l'esecuzione della sentenza stessa;
- RITENUTO di dover procedere nel senso di cui alle citate richieste al fine di dare esecuzione al disposto giudiziale della summenzionata sentenza TAR Lazio, fatte salve le eventuali conseguenze derivanti da una successiva, diversa, decisione per effetto di ulteriore grado di giudizio;

DECRETA



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
Direzione Generale

Art. 1) Ai candidati DADAMO Pierluigi, nato il 19.8.1968 e LONGOBARDI Francesco, nato il 25.9.1960 posizionati rispettivamente ai posti nn.112 e 115 nella graduatoria generale definitiva di merito relativa all'Ambito disciplinare AD02 - Classi di concorso A048 - Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado e A049 - Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di primo grado - in esecuzione della sentenza del TAR Lazio, sezione terza bis, di Roma n. 8035 del 18.6.2019, pubblicata il 20.6.2019, viene sciolta la riserva in maniera positiva con conseguenziale permanenza nella graduatoria stessa a pieno titolo lasciando invariate le posizioni assegnate.

Art. 2) In conseguenza di quanto decretato dal suindicato art.1), agli stessi candidati, ai quali con nota prot. n.22235 dell'8.8.2018 erano stati, nell'ambito delle assunzioni con contratto a tempo indeterminato per l'anno scolastico 2018/2019, assegnati su loro scelta, gli ambiti territoriali PUGLIA 23 TARANTO 3 (prof. Dadamo) e PUGLIA 4 BARI 4 (prof. Longobardi), vengono ripristinate tali assegnazioni a pieno titolo;

Art. 3) In conseguenza di quanto decretato dai suindicati artt. 1) e 2) i Dirigenti degli Ambiti Territoriali di Bari e Taranto provvederanno a ripristinare le nomine a tempo indeterminato.

I Dirigenti degli ambiti territoriali di Bari e Taranto provvederanno, altresì, a dare indicazione ai Dirigenti Scolastici dove gli interessati prestano servizio a voler ripristinare il contratto a tempo indeterminato stipulato dai docenti in questione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, per soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo elettronico di questo Ufficio Scolastico Regionale, sul sito web www.pugliausr.gov.it.

Di tale pubblicazione è data contemporanea comunicazione tramite la rete INTRANET e sul sito INTERNET del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Per IL DIRETTORE GENERALE
Anna Cammalleri

Il Dirigente vicario
Mario Trifiletti

Ai docenti interessati
(tramite pubblicazione sul sito web)

Ai Dirigenti UST di Bari e Taranto
(per istituzionali)
Al sito web



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
Direzione Generale